

## **Mozione n. 213**

*presentata in data 18 febbraio 2022*

ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mastrovincenzo, Bora, Vitri, Mangialardi, Carancini, Biancani, Casini

**Modifiche del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria')**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- la Giunta regionale con DGR n. 1306 del 03/11/2021, nel disporre la modifica del regolamento regionale 3/2012 recante la disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale in attuazione della L.R. 7/1995, ha individuato anche l'arco tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività di prelievo selettivo del cinghiale e dei cervidi;
- la suddetta DGR 1306/21 veniva trasmessa alla II Commissione assembleare permanente per il parere di cui all'art. 95 R.I. che veniva reso in senso favorevole e a maggioranza nella seduta 58 del 16/12/2021 e sebbene condizionato all'accoglimento delle modifiche meglio specificate nel parere stesso al quale si rinvia;
- la Commissione, in definitiva ed in sostanza, confermava l'uso dell'arco in alternativa all' "*impiego della carabina a caricamento singolo manuale munita di ottica di precisione*" per il prelievo del cinghiale ed in alternativa all'utilizzo di "*armi.... munite di ottica di precisione*" per il prelievo dei cervidi;

Considerato che:

- in disparte la considerazione che aggiungere l'uso dell'arco in alternativa ad armi obbligatoriamente munite di "*ottica di precisione*" è una contraddizione insopportabile all'interno dello stesso dettato normativo (sebbene di carattere regolamentare) perché si prevede addirittura la possibilità di utilizzare un'arma che non è di precisione e senza che abbia la necessità di essere munita di "*ottica di precisione*";
- di nessun pregio può essere il richiamo alla normativa nazionale che pure individua l'uso dell'arco tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria (cfr. art. 13 L. n. 157/1992) atteso che in suddetta materia di sicuro la Regione può, e all'occorrenza deve, adottare norme sia legislative, che regolamentari, anche più restrittive se ciò corrisponde alla affermazione di diritti anche costituzionalmente tutelati e garantiti;
- invero, come rilevato in Commissione II dal Relatore di minoranza in merito al parere n. 52/21, l'utilizzo dell'arco quale mezzo per la pratica della caccia di selezione provoca una ingiustificata ed inaccettabile sofferenza per l'animale colpito che potrebbe integrare un vero e proprio maltrattamento. La previsione si pone in contrasto con le disposizioni legislative che pure tutelano gli animali da atti e

comportamenti che senza alcuna necessità sottopongono gli animali a “fatiche” insopportabili. E la morte per l’animale oggetto di abbattimento è la fatica più grande. Inoltre, l’uso dell’arco di sicuro può determinare un pericolo maggiore alla pubblica incolumità rispetto all’uso di altre armi tradizionali dal momento che l’animale ferito, e verosimilmente non immediatamente ucciso dalla freccia, potrebbe diventare più pericoloso per il selezionatore, e soprattutto per cittadini indifesi quando la caccia di selezione viene esercitata in prossimità o nelle vicinanze di centri abitati;

- per quanto sopra osservato, autorizzare l’utilizzo dell’arco costituisce un vero e proprio maltrattamento dell’animale oggetto di selezione e per di più posto in essere “senza necessità” e con il solo scopo di soddisfare le pulsioni degli amanti della pratica sportiva dell’arco perpetrate a dispetto della tutela degli animali ed in definitiva anche con “crudeltà”;

- è recente la definitiva approvazione della proposta di legge costituzionale recante le modifiche agli artt. 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela ambientale che ha inserito all’articolo 9 della Costituzione un comma aggiuntivo il cui secondo periodo recita: “*La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*”;

- ne discende che sia la legislazione nazionale e sia la legislazione regionale che pure individua l’uso dell’arco dovrà essere riconsiderata ed adeguata al nuovo dettato costituzionale;

- infine, sussiste anche la necessità, per quanto già osservato in Commissione, di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e degli stessi selezionatori;

Preso atto che:

- la Commissione I, in occasione della trattazione della PDL n. 91/21 “*Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale*”, approvava all’unanimità un emendamento ad oggetto “*Modifiche alla l.r. 7/1995*” diretto ad abolire l’uso dell’arco nell’esercizio venatorio che confluiva nella Proposta della I Commissione permanente rassegnata all’esame dell’Assemblea legislativa;

- l’art. 01 (Modifiche alla l.r. 7/1995) nel testo modificato dalla Commissione era oggetto di un emendamento soppressivo approvato dall’Assemblea legislativa e, pertanto, ad oggi sussiste la preclusione di cui all’art. 77, comma 1, Regolamento interno.

Per quanto sopra,

## IMPEGNA

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE:

- a revocare la DGR 1306/2021 nella parte in cui si modificano gli artt. 8 e 15 del regolamento regionale n. 3/2012 per prevedere l’utilizzo dell’arco quale modalità di prelievo selettivo del cinghiale e dei cervidi;

- a presentare una PdL per modifiche agli artt. 27 e 28 della l.r. 7/1995 e diretta ad abolire l’uso dell’arco nell’esercizio venatorio, unitamente ad un atto di indirizzo per ammetterne la presentazione, ex art. 77 comma 1 ultima parte Regolamento interno, come da precedente già adottato dall’Aula;

- ad attivarsi in tutte le sedi istituzionali per una modifica della legge 11/02/1992 n. 157 finalizzata all’abolizione dell’uso dell’arco nell’esercizio dell’attività venatoria e, comunque, conforme al nuovo dettato dell’art. 9 della Costituzione.